

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
SEZIONI UNITE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CFA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 luglio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

### I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Dott. Gianpaolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza  
Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC INERENTE L'INQUADRAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE ALL'INTERNO DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 38 DEL 3.5.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018)

**2. RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA A RICORRERE DA PARTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018)

La C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, così provvede:

-dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalle società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SpA, Fiorentina Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio, USD Lavagnese;

-dichiara inammissibile il reclamo ex art. 37 CGS proposto, in via autonoma, dalla FIGC;

-dichiara ammissibile il reclamo incidentale proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, respingendolo e confermando, quindi, *in parte qua* la decisione del Tribunale Federale Nazionale in punto sussistenza della legittimazione attiva della Lega Nazionale Dilettanti;

-in accoglimento del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti e in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale, annulla la delibera del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 38 del 3 maggio 2018. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Dott. Gianpaolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Dott. Luigi Caso, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DEL SIG. VITERBO EUGENIO (ALL'EPOCA DEI FATTI OSSERVATORE ARBITRALE ASSOCIATO DELLA SEZIONE AIA DI LAMEZIA TERME) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL'AIA E DELLA FIGC** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 184 del 18.6.2018)

Decisione riservata.

**4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI CANNAVARO PAOLO, REINA JOSÈ MANUEL PAEZ, DEI SIGNORI DE MATTEIS GIOVANNI PAOLO, CASSANO LUIGI, FORMISANO ALESSANDRO, ARONICA SALVATORE E DELLE SOCIETÀ SSC CALCIO NAPOLI SPA, CITTÀ DI PALERMO SPA, US SASSUOLO CALCIO SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 12064/1040BIS PF 16-17 GC/BLP DEL 21.5.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2/TFN del 3.7.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

### **III COLLEGIO**

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO DEL SIG. GATTI STEFANO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 E DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10449/534 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Gatti Stefano, riduce la sanzione dell'inibizione nei limiti solo presofferto, annullando altresì l'ammenda inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELLA SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 12, COMMA 5 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10449/534 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 Srl di Piacenza, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Sergio Santoro

**Pubblicato in Roma il 26 luglio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini